

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2747}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TASSONE, CERUTTI, BOTTA, PALADINI, MELELEO,
TORCHIO, CAROLI**

Agevolazioni a favore delle vittime di richieste
di natura estorsiva

Presentata l'8 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, ha istituito un fondo di sostegno per le vittime di richieste di natura estorsiva. In tal modo lo Stato ha dimostrato in modo tangibile a tale categoria di cittadini il suo appoggio e la sua presenza.

Il citato decreto-legge ha altresì stabilito l'inasprimento delle pene previste per

tali tipi di reato ma non ha previsto provvedimenti diretti ad alleviare nell'immediato lo stato di disagio della vittima, spesso un imprenditore, quali l'esenzione dal pagamento di imposte e tasse e la sospensione della eventuale procedura fallimentare, conseguente all'estorsione subita, solo per fare qualche esempio.

A ciò tende la presente proposta di legge che lascio alla vostra valutazione e che non ha bisogno di ulteriore illustrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Chiunque eserciti un'impresa commerciale o artigiana o altra attività di rilievo economico, ovvero una libera professione, se subisce un danno a beni mobili o immobili siti nel territorio dello Stato, in conseguenza del rifiuto opposto a richieste di natura estorsiva, è esente dal pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali e delle tasse di concessione governativa, nonché dal pagamento degli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dei tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, per il periodo di due anni dal verificarsi dell'evento dannoso.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, gli atti di acquisto di nuove sedi di lavoro, in conseguenza della distruzione di quelle possedute prima dell'evento dannoso, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali ridotte del 70 per cento. Salvi i casi di forza maggiore, tali soggetti decadono da tale beneficio se non effettuano l'acquisto di una nuova sede di lavoro entro tre anni dall'evento dannoso.

3. In caso di ricostruzione di fabbricati danneggiati, i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto all'acquisto di materiali di costruzione con l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospese le procedure fallimentari in corso, previa domanda da parte dell'interessato.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in 5.000 milioni di lire per l'anno 1993, 6.000 milioni di lire per l'anno 1994 e 8.500 milioni di lire per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.